

**INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2016**

**RELAZIONE DEL VICARIO GIUDIZIALE**

Eminenza Reverendissima,

Eccellenze,

Signori Magistrati e Avvocati del foro civile,

Autorità tutte civili e militari,

Ministri del Tribunale Ecclesiastico Regionale Ligure

Signori e Signore presenti,

grazie per aver accettato l'invito a partecipare, oggi, all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016 del Tribunale Ecclesiastico Regionale Ligure che, come è ben noto, si occupa esclusivamente delle dichiarazioni di nullità di matrimoni canonici celebrati nella Regione Ligure o la cui parte attrice o convenuta abita nella nostra Regione.

Il Tribunale Regionale dunque è a servizio, in questo momento, delle nostre sette Diocesi Liguri: Genova, Chiavari, La Spezia, Savona-Noli, Tortona, Albenga-Imperia e Ventimiglia-San Remo.

Un affettuoso e riverente saluto a Sua Eminenza il Card. Angelo Bagnasco che è Moderatore del Nostro Tribunale Ligure, che, come tale, segue la nostra attività e concluderà magistralmente questo nostro incontro.

Saluto con viva cordialità e amicizia i Vescovi delle nostre Diocesi che mi hanno pregato di portare, in questo momento, il loro saluto a tutti i presenti assicurando la loro presenza spirituale.

Desidero cogliere questa occasione per ringraziare tutto il personale del Tribunale Ecclesiastico per il lavoro continuo, assiduo, qualificato e pastorale: dai Giudici (sacerdoti e laici) ai Difensori del Vincolo (sacerdoti e laici), alle Notare (tutte laiche), al Cancelliere e al Cursore. E' giusto ricordarli tutti perché questa circostanza è l'unica che permette di mettere in evidenza il loro lavoro quotidiano, del tutto nascosto e silenzioso, ma compiuto innanzitutto a servizio della Chiesa e della comunità assai ampia della intera Regione Conciliare Ligure con spirito di servizio, di carità fraterna, assicuro con tanta pazienza, verso ciascun fedele che, per un motivo o per l'altro, si rende presente nel nostro tribunale.

Un saluto affettuoso e un ringraziamento va anche ad altri strettissimi collaboratori del nostro Tribunale la cui opera è preziosissima: ai **Patroni Stabili**, a tutti i componenti del Collegio degli **Avvocati facenti parte dell'Albo** degli Avvocati del nostro Tribunale, tutti titolati, ossia avvocati Rotali, e ai **Periti** in materia psichiatrica, neurologica e psicologica che svolgono un lavoro fondamentale e importante nelle cause che richiedono il loro intervento professionale, cause queste che si stanno enormemente moltiplicando

Ringrazio i Ch.mi Avvocati del foro civile che oggi partecipano a questa inaugurazione.

In particolare debbo ringraziare il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati** di Genova che ha concesso, per la partecipazione a questo evento, l'accreditamento di due punti come formazione permanente professionale.

La presenza di numerosi avvocati civilisti è per il Nostro Tribunale una splendida occasione per farci conoscere, spero, nel migliore dei modi.

Innanzitutto salutiamo con tutto il nostro affetto il Sommo Pontefice che, come ben si sa, si sta dando molto da fare per dare alla Chiesa intera un nuovo slancio e un nuovo entusiasmo.

Il 15 agosto 2015 Papa Francesco ha emanato con Motu Proprio nuove norme procedurali per le cause di nullità con rilevanti novità che appunto saranno l'argomento di oggi.

Mi piace altresì ricordare che in data 22 gennaio 2016 Papa Francesco ha tenuto un magistrale discorso in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Giudiziario della Rota Romana, discorso che, per certi versi, meglio ha precisato lo stesso Motu Proprio e sul quale si soffermerà, per alcuni aspetti molto rilevanti, il Nostro Presidente del Collegio degli Avvocati nel suo intervento che seguirà subito dopo questo mio.

Prima di entrare nel vivo del mio intervento di oggi sulla riforma del diritto processuale canonico per le cause di nullità, offro molto brevemente alcuni dati statistici sull'attività svolta dal Tribunale Regionale nel 2015.

#### CAUSE DI PRIMA ISTANZA

Quest'anno sono entrate **140** nuove cause, 37 in più rispetto al 2014.

Sembra già di capire che tutto l'intervento del Santo Padre del 2015 sulle cause di nullità cominci a dare alcuni risultati. Tuttavia non dobbiamo illuderci: ogni anno sono migliaia le coppie sposate in modo canonico che si separano, come si è ascoltato in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario civile avvenuta sabato 30 gennaio scorso. E' nostro dovere, come Comunità Ecclesiale, darci da fare per far superare il fatto obbiettivo e gravissimo della indifferenza e del disinteresse dei nostri fedeli cristiani nei confronti dei problemi morali che inevitabilmente sorgono, a seguito di una separazione, soprattutto in ordine ad una eventuale nuova famiglia che non potrà essere creata sotto il segno della benedizione del Signore e della Grazia di Dio se non si provvede, nel caso sia possibile, ad una dichiarazione di nullità del matrimonio fallito..

Nel 2015 il nostro Tribunale ha concluso **121 cause** delle quali due sono state rinunciate, 5 sono state negative, ossia non si è ravvisato che vi fossero gli estremi della nullità matrimoniale mentre **115** sono state quelle affermative. Non deve stupire l'alto numero dei risultati positivi per una serie di fattori:

- l'elevata preparazione ed esperienza dei Nostri Avvocati sia iscritti al nostro Albo e sia dei due Patroni Stabili che, necessariamente, debbono, con la loro attività, preparare la causa di nullità da presentare non solo dal punto di vista tecnico e burocratico, ma anche sotto il profilo sostanziale, ossia di individuazione dei motivi di nullità nonché di predisposizione delle prove necessarie. Essi operano quindi anche un'attività di filtro per cui una causa che non mostri la reale possibilità di ottenere un risultato non viene neppure presentata.
- La situazione di fatto e concreta per cui obbiettivamente i nostri giovani e non giovani che si sposano per un motivo o per l'altro sono del tutto impreparati sulla realtà che vanno ad abbracciare con un consenso nuziale. Di questi aspetti ci siano occupati negli anni scorsi in questa circostanza.

Sotto il profilo pratico il Nostro Tribunale Regionale ha un problema non piccolo che riguarda anche la velocità delle cause: la nostra Regione Ligure è lunga più di 250 Km e le vie di comunicazione, specie per il ponente ligure, sono davvero deficitarie per cui gli interrogatori di tante persone che vengono da posti lontani da Genova (che pur è al centro della regione) diventano difficoltosi.

Si è provveduto, con notevole successo, creando una sezione istruttoria ad Albenga per le cause delle due diocesi più dissite nonché mal servite dai mezzi di trasporto: Albenga-Imperia e Ventimiglia San-Remo facilitando non poco tutte le

persone che abitano in quelle località. Siamo riusciti a facilitare gli abitanti della Diocesi di La Spezia avendo colà un Nostro Giudice Istruttore con notevole incremento anche di cause che nel 2015 si sono raddoppiate.

#### CAUSE TRATTATE A GENOVA IN APPELLO

provenienti dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo di Milano.

Dal Tribunale di prima istanza di Milano nel 2014 sono pervenute in appello a Genova 134 cause, tre in meno dello scorso anno.

Nel 2015, abbiamo deciso, come Tribunale di Appello, **169** cause. Grazie alla riforma di Papa Francesco non sono più necessarie, perché la nullità sia effettiva ed esecutiva, due sentenze conformi pertanto entro il mese di gennaio l'esame delle cause in appello terminerà restando in piedi solo **le cause appellate a Genova perché negative**. In questo momento le cause negative in esame a Genova sono 21.

#### LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO PROCESSUALE

La grande novità di quest'anno è la riforma del processo di declaratoria di nullità del matrimonio canonico stabilita dal S. Padre Papa Francesco con il "Motu proprio" "Mitis Iudex Dominus Iesus" del 15 agosto 2015 **che è entrato in vigore il giorno successivo all'8 dicembre 2015.**

Cominciamo dall'espressione "Motu proprio": essa indica l'emanazione di un documento con determinati provvedimenti (in questo caso riguardanti il processo canonico) che il S. Padre ha espressamente voluto personalmente, per "movimento" proprio, per sua esplicita volontà.

In effetti, quando fu indetto il sinodo sulla famiglia, era emerso nei lavori preparatori il ripensamento sui processi di dichiarazione di nullità del matrimonio canonico nel senso di snellirli e facilitarli in considerazione della situazione di tanti cattolici separati e divorziati nella impossibilità di poter accedere a nuove nozze con rito sacramentale.

Tale ripensamento nasceva dalla situazione di fatto, ossia dalla coscienza che in realtà molti, troppi, matrimoni celebrati con rito religioso nascono male, ossia non sono validi.

Negli anni scorsi ho avuto modo di illustrare ampiamente tutti i motivi di nullità e le situazioni concrete nelle quali oggi vengono celebrati i matrimoni religiosi

e ci siamo, credo, abbastanza resi conto di come effettivamente molti matrimoni, ormai falliti e chiusi con separazioni civili e divorzi, di fatto non siano mai nati.

E' ovvio che il principio di fondo nella Comunità Ecclesiale non è quello di "riparare i danni" quanto quello di "evitare i danni". Il ricorso alla dichiarazione di nullità è solo un riparare il danno ma resta forte il compito della Chiesa, invece, di fare sì che i matrimoni che si celebrano con rito sacramentale nascano bene: in questo senso il Sinodo sulla famiglia, che si è svolto in due tempi, ha affrontato proprio questo discorso che avrà i suoi sviluppi concreti in un prossimo futuro allorquando il Santo Padre raccoglierà le fila del sinodo esarando un proprio documento conclusivo e normativo. Del resto che la famiglia nasca in modo solido, sano e stabile è una esigenza di fondo della società sia civile che ecclesiastica.

E' molto significativo che Papa Francesco abbia voluto attuare la riforma del processo canonico di dichiarazione di nullità dei matrimoni religiosi *prima della seconda parte del Sinodo*. Tale scelta mi pare sottolinei bene come la volontà del S. Padre sia quella di procedere comunque, in caso di fallimento di un matrimonio, all'esame sulla nullità di quelle nozze prima di pensare ad altre eventuali soluzioni, se ci saranno, circa il problema dei divorziati risposati che è stato sempre il punto di attenzione dei media in questi due ultimi anni.

La linea guida della riforma di Papa Francesco è indubbiamente quella di facilitare il ricorso ai Tribunali Ecclesiastici di tutto il mondo, perché non dobbiamo dimenticare che la riforma riguarda la Chiesa universale e non solo la Chiesa Italiana.

Sotto questo profilo, considerando la situazione mondiale, è stata data centralità al Tribunale Diocesano e quindi al potere giudiziale del Vescovo che guida la singola diocesi il quale, come è ben noto, da ormai dieci secoli esercita il potere giudiziario attraverso uno strumento che appunto è il suo Tribunale e normalmente non personalmente ma attraverso il proprio Vicario Giudiziale.

L'Italia ha una singolarità rispetto agli altri paesi del mondo: ossia per motivi storici antichissimi (la culla del Cristianesimo è stata appunto l'Italia) esistono 226 Diocesi sparse su un territorio, tutto sommato, piccolissimo, con diocesi distanti una dall'altra addirittura pochi chilometri a differenza dei paesi esteri dove le distanze tra una diocesi e l'altra sono a volte davvero lunghissime, magari di centinaia di chilometri.

Proprio per questa singolarità Italiana, Papa Pio XI nel 1938 emise un "Motu proprio", il "Qua cura", che organizzava il potere giudiziario sulle nullità di

matrimonio, che richiedevano una competenza e una preparazione specifica, creando appunto i Tribunali Regionali abilitati per le cause di nullità di ogni singola Regione Ecclesiastica Italiana, proprio per superare le difficoltà che avrebbero avuto le piccole Diocesi nell'impostare un Tribunale con personale preparato e competente.

Papa Francesco, con il suo "Motu proprio", ha inteso abolire ogni altro documento, tra cui il "Qua cura", sui Tribunali Ecclesiastici ma già prevedendo, appunto per la necessaria preparazione e competenza che si richiede e che è richiesta dal Motu proprio di Papa Francesco, la creazione di Tribunali Interdiocesani (del resto già esistenti in tutto il mondo), ossia Tribunali a servizio di più diocesi, che provvedano alle cause di nullità matrimoniali. Non ha quindi, di per sé, abolito i Tribunali Regionali Italiani attualmente esistenti, efficienti, ben preparati, che pertanto (salvo migliori chiarificazioni in diritto) restano tuttora in piedi, e svolgono tuttora il loro compito nello spirito della Interdiocesanità. Alcune Conferenze Episcopali Regionali tra cui anche quella Ligure (ma anche la Regione Piemontese e quella Lombarda) si sono appunto pronunciate nel senso di mantenere in piedi il Tribunale Regionale nello spirito di attuazione del Motu proprio di Papa Francesco ovviamente disponibili a compiere l'attività anche di appello come avviene in questo momento. Infatti il nostro tribunale appella a quello Regionale di Torino e quello di Milano al nostro di Genova.

Ci domandiamo quindi in che cosa consiste la riforma del S. Padre del processo canonico.

Due sono gli aspetti di fondo:

## **PRIMO**

### **Snellimento della procedura processuale:**

innanzitutto deve essere chiaro che resta del tutto inalterato l'impianto e l'impostazione processuale posto che la dichiarazione di nullità riguarda un contratto fra due persone ciascuna con propri diritti tra i quali quello del diritto di difesa di uno o dell'altra parte che resta assolutamente e ampiamente garantito (ovviamente anche con la possibilità di appello).

La prima cosa che indubbiamente abbrevia i tempi quasi riducendoli a metà rispetto alla precedente normativa è stata la NON OBBLIGATORIETA' DELLA DOPPIA SENTENZA CONFORME. In pratica nella vecchia impostazione, perché una dichiarazione di nullità avesse effetto definitivo era necessario che esistessero due sentenze che appunto dichiaravano la nullità, pertanto era d'obbligo, comunque,

in caso di sentenza affermativa in primo grado di esame, ricorrere al Tribunale di Appello, cosa che avveniva d'ufficio. Come è noto il Tribunale di Appello di Genova era quello ecclesiastico di Torino e lo è tuttora in caso di appello.

Ora, con questa riforma, se una causa di nullità ha ottenuto una risposta affermativa, ossia ha dichiarato nullo il matrimonio, quella prima sentenza affermativa diventa immediatamente esecutiva anche nel caso che vi sia stata una prima sentenza negativa e in appello sia diventata affermativa.

Poiché però l'impianto processuale resta assolutamente assicurato, è ovvio che vi sia il diritto sia da parte del Difensore del Vincolo (parte pubblica del processo canonico) e sia per decisione di una delle due parti in causa, di appellare contro la sentenza affermativa. In tal caso, salvo nuove indicazioni sul piano dottrinale, da Genova si appella al Tribunale Regionale di Torino.

Diciamo subito che l'appello in concreto è rarissimo, per cui oggi, eliminando l'obbligo della doppia sentenza conforme, i tempi per una causa di nullità sono pressoché dimezzati.

Nell'ipotesi che una causa di nullità affermativa sia appellata dal Difensore del Vincolo o da una delle due parti, in appello, costituito il Tribunale collegiale, avute le osservazioni del Difensore del Vincolo del Tribunale di Appello ed eventualmente ricevute le osservazioni delle due parti sulla sentenza, se l'appello risulta manifestamente dilatorio o inconsistente, il Tribunale collegiale conferma, con decreto, la sentenza di prima istanza, altrimenti procederà in via ordinaria nel riesame della causa.

E' qui il caso di ricordare che, purtroppo, *quando le due parti sono invece in lite, in contrasto e discordi sulla causa di nullità* è evidente che i tempi per una dichiarazione di nullità si allungano e talvolta anche in modo notevole anche in considerazione che sicuramente vi sarà poi un appello contro l'eventuale sentenza affermativa. Così come i tempi sono più lunghi quando nella causa si richieda l'apporto di un perito che svolga la perizia su una o su entrambe le parti in causa.

Un altro aspetto di novità, effettivamente assai rilevante, è quello di aver esteso la competenza del Tribunale Ecclesiastico anche alla parte attrice che abbia domicilio o quasi domicilio nell'ambito della giurisdizione del Tribunale stesso. In precedenza la competenza del Tribunale era fondata solo sul luogo di celebrazione del matrimonio o sul domicilio della parte convenuta, e, con particolari procedure, anche al luogo dove dovevano essere raccolte la maggior parte delle prove. Ora restano

valide tutte queste ipotesi aggiungendosi però la possibilità di fondare una causa presso il Tribunale di domicilio anche della parte attrice. Questa riforma è stata provvidenziale per moltissimi fedeli cristiani in considerazione della sempre più frequente mobilità, in genere a causa del lavoro, delle persone. In questo momento a Genova stiamo già ampiamente applicando questa nuova possibilità: si pensi per es. ai matrimoni celebrati all'estero (America Latina, India, Estremo Oriente) dove la parte convenuta abita colà mentre, per gli effetti del fenomeno migratorio, la parte attrice abita presso di noi e può quindi fondare la causa di nullità presso il Tribunale di domicilio ossia il nostro Ligure..

Oltre a queste prime grandi novità processuali, vi sono altre procedure iniziali che hanno snellito molto, soprattutto abbreviando i tempi istruttori, ma lasciando inalterata la struttura rigorosamente processuale (notifica del libello alla parte convenuta, presa d'atto della posizione della parte convenuta, concordanza del dubbio).

La riforma di Papa Francesco prevede inoltre un'altra opportunità che sveltirebbe notevolmente il procedimento di nullità, ossia la possibilità di instaurare un procedimento processuale assai più veloce per cui la causa di nullità assume la forma di causa "breviore".

Questa è una novità assoluta: *in pratica il Vicario Giudiziale di fronte a due ben determinate condizioni può decidere che quella richiesta di nullità segua un procedimento assai più breve con un Giudice particolarmente significativo.*

Vediamo a quali condizioni la causa può diventare *processualmente breve*:

- 1) E' assolutamente necessario che le due parti in causa siano d'accordo non solo nell'affrontare la causa di nullità ma anche d'accordo sullo stesso contenuto del libello introduttivo che, al limite, può anche essere sottoscritto da entrambe le parti. Il *semplice silenzio* della parte convenuta pur significando, a livello processuale, una supposta non opposizione alla causa, non è sufficiente per decidere sul cammino "breviore" della causa medesima. In pratica il consenso della parte convenuta deve essere esplicito.
- 2) Il capo di nullità o i capi di nullità debbono essere alla luce dei fatti, delle circostanze e delle persone già nel libello così evidenti che non richiedano indagini approfondite e la nullità già in partenza sia manifesta. Questo è l'aspetto più delicato, tanto è vero che lo stesso Vescovo che presiede il

procedimento in sede di decisione finale, se non ha elementi moralmente certi, dovrà rimettere la causa all'esame ordinario.

La causa "brevior" ha come Giudice monocratico lo stesso Vescovo della Diocesi competente, affiancato da due assessori, dei quali uno ha il compito di svolgere l'istruttoria.

L'istruttoria compiuta dal Vicario Giudiziale o da un altro assessore che però abbia le competenze giuridiche, deve svolgersi in tempi brevissimi, ossia non oltre i trenta giorni, interrogando parti e testi o nello stesso giorno o in tempi strettissimi con interrogatori ridotti all'essenziale.

Terminata l'istruttoria è assolutamente necessario l'intervento del Difensore del Vincolo che deve proporre, entro quindici giorni, tutti gli elementi che sono contrari alla dichiarazione di nullità.

Infine il Vescovo, udito il parere dei due Assessori, decide la causa e stende la sentenza. Come si è detto se non vi fosse certezza morale da parte del Vescovo nel dare risposta affermativa, la causa passa all'esame ordinario che è quello già previsto dal Codice di Diritto Canonico.

Mi pare fondamentale rimarcare che la causa "brevior" di fatto è un vero e proprio processo con presentazione del libello, con la partecipazione dell'altra parte, con la concordanza del dubbio, e con l'intervento obbligatorio della parte pubblica ossia del Difensore del Vincolo e comunque anche con il contraddittorio tra le parti (se le parti lo vedessero necessario) e si chiude con la stesura di una sentenza.

Se non si verificano intoppi una causa brevior dalla presentazione del libello alla sentenza del Vescovo potrebbe durare solo tre mesi.

Contro la decisione del Vescovo infine il Difensore del Vincolo, "onerata sua conscientia", ossia se davvero ha motivi validi, ha diritto di appellare.

Queste sono, in buona sostanza, le grandi novità della riforma dei procedimenti processuali.

Appare di prima evidenza l'intento di facilitare ai fedeli cristiani non solo il ricorso al Tribunale, ma anche, nei casi più chiari, abbreviare la tempistica.

Ritengo però di poter già anticipare, come mia pura e semplice opinione alla luce però dell'esperienza ormai pluridecennale, che la possibilità concreta del ricorso alla forma "brevior" non sarà così frequente come si può pensare.

A titolo di esempio, dopo l'8 dicembre 2015 fino ad oggi sono stati presentati presso il Nostro Tribunale Ligure 29 istanze di nullità: alla data odierna solo due di quelle cause hanno potuto intraprendere il procedimento più breve che è ovviamente ancora in corso.

A parte l'eventuale possibilità della causa brevior, in tutti gli altri casi il processo di nullità si svolge secondo **la via ordinaria** come è prevista dal Codice di Diritto Canonico vigente a parte alcune accelerazioni iniziali alle quali ho già accennato.

## SECONDO

Papa Francesco vuole e desidera che venga assicurata la **gratuità** delle procedure. Egli si esprime precisamente così:

“Le Conferenze Episcopali curino, per quanto è possibile, salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei Tribunali, che venga assicurata la gratuità delle procedure, perché la Chiesa, mostrandosi ai fedeli Madre generosa, in una materia così strettamente legata alla salvezza delle anime, manifesti l'amore gratuito di Cristo dal quale tutti siamo stati salvati”.

E' vivo desiderio del Santo Padre che i problemi economici non costituiscano assolutamente un impedimento nel ricorrere al Tribunale Ecclesiastico per la nullità del matrimonio proprio perché si tratta di **un procedimento strettamente legato alla salvezza delle anime e quindi uno strumento strettamente pastorale**.

Papa Francesco ha demandato alle Conferenze Episcopali nazionali il compito di provvedere a questo aspetto naturalmente non dimenticando che, dove ci sono persone che lavorano, queste hanno diritto alla giusta ricompensa.

In attesa di indicazioni più concrete da parte della Conferenza Episcopale Italiana, **l'attuale disciplina** per i Tribunali Ecclesiastici Regionali instaurata in Italia ormai da parecchi anni, prevede addirittura la totale gratuità della causa di nullità in casi particolari.

Da anni gli aspetti economici delle cause di nullità in Italia sono così impostati: quando la parte attrice presenta un libello in Tribunale, è *invitata a versare la cifra di **€ 525,00*** comprensiva di tutte le spese e gli oneri del Tribunale ivi compresa l'eventuale perizia d'ufficio che si debba svolgere in causa nonché anche l'eventuale appello al Tribunale di Torino.

Si tratta in realtà di un *piccolo obolo* che la parte attrice offre al Tribunale per venire, solo in piccola parte, incontro alle spese che il tribunale ha per ogni singola causa.

**Se una parte attrice non fosse in grado di versare quella cifra, presentando una documentazione o una lettera del proprio Parroco, si concede la totale gratuità processuale.**

Poiché però ogni causa di nullità necessita dell'aiuto e dell'intervento di un avvocato dobbiamo qui ricordare che:

- in ogni Tribunale Regionale esistono almeno due Patroni Stabili, che sono due avvocati ricompensati dal Tribunale stesso che hanno un doppio compito:

a) fare consulenza totalmente gratuita: ossia chiunque può telefonare in tribunale, prendere appuntamento con un Patrono Stabile, con lui esporre il proprio caso e vedere se vi è la possibilità di introdurre una causa di nullità:

b) la stessa persona può anche chiedere di essere patrocinato dallo stesso Patrono Stabile, in tal caso non vi è alcuna spesa di onorario per l'avvocato e pertanto la causa di nullità risulta essere gratuita per quanto riguarda l'aspetto dell'assistenza dell'avvocato. Concludendo, se una persona non potesse versare la piccola cifra simbolica di € 525,00 e naturalmente si serve del Patrono Stabile, la causa in questo caso è **gratuita sia per il patrocinio che per gli oneri del Tribunale.**

- in ogni Tribunale esiste un **Albo degli Avvocati** ammessi a difendere le cause di nullità: *ogni persona naturalmente è libera di servirsi di un avvocato di fiducia* ricorrendo appunto ad uno di quelli inseriti nell'Albo del Tribunale.

Per quanto concerne l'onorario di un avvocato di fiducia i Vescovi Italiani hanno stabilito, per l'assistenza totale ad una causa di nullità, una cifra che si aggira sui tremila euro (con l'aggiunta degli oneri connessi). *Nulla vieta che vi siano accordi con l'avvocato per ridurre la cifra prevista:* in ogni caso al momento in cui si presenta il libello al Tribunale Ecclesiastico, lo stesso Tribunale fissa, con la parte attrice (o con la parte convenuta se questa si costituisce con un proprio avvocato), l'onorario dovuto all'Avvocato stesso.

Insomma, in questo momento, si può sostanzialmente dire che il servizio del Tribunale per una causa di nullità è pressoché gratuito (salvo, quando è possibile, l'obolo di cui si è parlato) purché naturalmente ci si serva del Patrono Stabile il quale ovviamente procederà nei tempi che gli sono possibili.

## L'IMPEGNO PASTORALE DELLE COMUNITA' PARROCCHIALI

Papa Francesco nel suo Motu Proprio da due indicazioni concrete sul piano pastorale:

La prima è quella che riguarda sia i Parroci, sia tutti gli operatori pastorali (Diaconi, catechisti, educatori, responsabili della Liturgia, responsabili dei movimenti ecclesiali, ecc.) di prendere a cuore il problema dei separati e tanto più dei divorziati e risposati civilmente proprio perché si orientino ad appurare e vedere se, nel loro caso, non sia possibile una dichiarazione di nullità del matrimonio contratto in precedenza sacramentalmente.

E' questo il primo passo concreto per cercare di risolvere in modo radicale il problema morale delle unioni per la Chiesa non corrette, onde poter celebrare nuove nozze in modo sacramentale e quindi essere in piena comunione con la Chiesa e accostarsi all'Eucarestia e a tutti gli altri Sacramenti.

*Si tratta di un'opera di sensibilizzazione che dobbiamo fare tutti: se conosciamo delle persone separate, divorziate, risposate civilmente, è nostro dovere consigliarle a rivolgersi al Tribunale Ecclesiastico ben sapendo, e quindi esplicitamente dichiarando, che non vi sono difficoltà economiche.*

Secondo la nostra esperienza dobbiamo dire che quest'opera di sensibilizzazione e di suggerimento non avviene: a livello pastorale non ci si preoccupa di suggerire il ricorso al Tribunale Ecclesiastico. Si pensi che fino ad oggi la maggior parte dei casi che si presentano al nostro Tribunale sono stati indirizzati da altri che già sono ricorsi al nostro ministero, insomma con il "passa parola".

E' troppo poco: deve esserci da parte di tutti una vera preoccupazione pastorale ossia quella di sensibilizzare e suggerire il ricorso alla dichiarazione di nullità

La seconda indicazione è ancora più concreta: quella di aiutare, di fatto, la persona in ciò che è necessario per avviarsi alla causa di nullità: ovviamente nessuno, che non sia specializzato, può essere in grado di stabilire se, in quel caso, sia possibile la dichiarazione di nullità, ma è invece molto facile indirizzare, in concreto, a persone competenti, come il Parroco, come la Curia, come il Tribunale, o direttamente al Patrono Stabile, insomma a qualcuno che sia in grado di dare consigli e aiutare.

C'è poi un altro modo molto fraterno e concreto di aiutare la persona: per es. a prendere l'appuntamento con il Patrono Stabile, accompagnarla per la prima volta al Tribunale , a volte è necessario aiutare queste persone nel trovare e nel raccogliere i documenti necessari per introdurre la causa, così come a rintracciare le persone che possano essere testimoni nella causa di nullità.

Insomma è compito della comunità Parrocchiale intera mettersi a servizio di un nostro fratello perché possa raggiungere la mèta della nullità: anche questo fa parte della carità e dell'impegno pastorale che tutti dobbiamo avere verso gli altri.

Nella speranza di essere stato sufficientemente chiaro, nella speranza che il Motu proprio di Papa Francesco dia i suoi frutti, nella speranza che tutti ci mettiamo nell'ordine di idee di aiutare chi è nella opportunità di ricorrere alla dichiarazione di nullità, chiedo ora a Sua Eminenza il Card. Angelo Bagnasco di voler dichiarare aperto l'anno giudiziario 2016.

Genova, 13 febbraio 2016

Mons. Paolo Rigon

Vicario Giudiziale

INDIRIZZO DI SALUTO DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEGLI AVVOCATI DEL  
FORO ECCLESIASTICO LIGURE

Eminenza Rev.ma,

Eccellenze,

Monsignor Presidente,

Illustri Autorità,

Il recente discorso di Papa Francesco ai Giudici e agli Avvocati della Rota Romana si presenta ricco di insegnamenti e di spunti di riflessione, ed è entrato, per un passaggio senz'altro significativo, anche nel dibattito culturale e politico.

Un aspetto forse trascurato dai mezzi di comunicazione è però proprio quello per così dire, più diretto, più pertinente alla circostanza dell'incontro con gli operatori della giustizia canonica per l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario del Tribunale Apostolico della Rota Romana, definita dal Papa come "Tribunale della verità del vincolo sacro".

La stessa definizione si può però applicare anche ai Tribunali Ecclesiastici di grado inferiore, soprattutto dopo che la riforma del processo canonico ha reso anche una sola loro sentenza affermativa, in mancanza di appello, esecutiva.

Le parole di Papa Francesco hanno opportunamente sgombrato il campo da un equivoco, che, in questi ultimi mesi, dopo la pubblicazione del Motu Proprio "Mitis Iudex Dominus Iesus" sembrava diffondersi, ossia che la Chiesa, in ragione di un certo malinteso "pastoralismo", avesse rinunciato alla serietà del giudizio canonico e delle sue forme.

Lo stesso Motu Proprio metteva in guardia da una tale interpretazione, sottolineando che con esso si intende favorire "non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità".

Non veniva quindi introdotto alcun favor nullitatis, ed anzi si riaffermava che le cause di nullità del matrimonio dovessero continuare ad essere trattate per via giudiziale, e non amministrativa, "non perché lo imponga la natura della cosa, ma piuttosto lo esiga la necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo: e ciò è esattamente assicurato dalle garanzie dell'ordine giudiziario".

La lettura corrente delle nuove norme sembrava non tener conto di questa fondamentale precisazione.

Nel suo discorso alla Rota del 22 gennaio 2016, il Pontefice è ritornato con grande chiarezza su questi concetti, attribuendo alla giustizia canonica il servizio alla verità, l'opus veritatis, ossia la dichiarazione della verità sul matrimonio nel caso concreto, per il bene dei fedeli, verità da acquisire per il tramite di un processo, più o meno breve, a seconda delle circostanze, ma sempre e comunque, “giudiziale”.

Non ha senso quindi parlare di “divorzio cattolico”, che presupporrebbe la semplice volontà delle parti di sciogliere il vincolo matrimoniale: la Chiesa continua invece – né potrebbe fare altrimenti - a proclamare l'irrinunciabile verità del matrimonio secondo il disegno di Dio, “matrimonio indissolubile, unitivo e procreativo”.

Anche attraverso l'opera dei Tribunali Ecclesiastici, che distinguono tra casi in cui, a seguito di un processo, “consta” della nullità del matrimonio, da quelli in cui “non consta”, la Chiesa – ha ricordato Papa Francesco – continua a proporre il matrimonio “nei suoi elementi essenziali – prole, bene dei coniugi, unità, indissolubilità, sacramentalità -, non come un ideale per pochi....ma come una realtà che, nella grazia di Cristo, può essere vissuta da tutti i fedeli battezzati”.

Le esigenze della verità del matrimonio sono state ribadite dal Papa non solo sul piano processuale, ma anche su quello sostanziale, chiarendo ad esempio (ancora una volta contro una interpretazione superficiale del Motu Proprio) che “la qualità della fede non è condizione essenziale del consenso matrimoniale .....le mancanze della formazione della fede e anche l'errore circa l'unità, l'indissolubilità e la dignità sacramentale del matrimonio viziano il consenso matrimoniale soltanto se determinano la volontà.....Proprio per questo – ammonisce Papa Francesco – gli errori che riguardano la sacramentalità del matrimonio devono essere valutati molto attentamente”.

Sullo sfondo delle parole di Papa Francesco si coglie l'eredità di San Giovanni Paolo II, che, nel suo discorso alla Rota del 18 gennaio 1990, insegnava che “la dimensione giuridica e quella pastorale sono inseparabilmente unite nella Chiesa pellegrina su questa terra.....Non è vero che per essere più pastorale il diritto debba rendersi meno giuridico. Vanno sì tenute presenti ed applicate le tante manifestazioni di quella flessibilità che, proprio per ragioni pastorali, ha sempre contraddistinto il diritto canonico. Ma vanno altresì rispettate le esigenze della giustizia, che da quella flessibilità possono venire superate, ma mai negate”.

Si tratta di quelle esigenze che ancora oggi Papa Francesco ha definito irrinunciabili.

Avv. Emilio Artiglieri

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE LIGURE

**Quadro generale del numero di cause  
alla fine dell'anno 2015**

CAUSE DI PRIMA ISTANZA	
CAUSE IN CORSO ALLA FINE DEL 2014	201
CAUSE ENTRATE NELL'ANNO 2015	140
CAUSE FINITE NELL'ANNO 2015	121
CAUSE IN CORSO ALLA FINE DEL 2015	220

**CAUSE DI SECONDA ISTANZA  
OSSIA DI APPELLO DA MILANO**

CAUSE IN CORSO ALLA FINE DEL 2014	69
CAUSE ENTRATE NELL'ANNO 2015	134
CAUSE TERMINATE NELL'ANNO 2015	169
CAUSE IN CORSO ALLA FINE DEL 2015	34
Cause negative in prima istanza confermate in app.	4
Cause negative riformate in affermative	7
Cause affermative confermate con	3

sentenza

**Quadro generale delle cause alla fine dell'anno 2015 distinte per  
le Diocesi Liguri**

**CAUSE INTRODOTTE**

**NELL'ANNO 2015**

Genova	63
Albenga	18
Chiavari	19
La Spezia	17
Savona	4
Tortona	10
Ventimiglia	6
Per incarico della Santa Sede	3
Totale	<b><i>140</i></b>

**CAUSE CONCLUSE NELL'ANNO 2015**

Genova	51
Albenga	15
Chiavari	21
La Spezia	8
Savona	11
Tortona	8
Ventimiglia	7
Ex commissione Pontificia	0

Totale	<i>121</i>
--------	------------

CAUSE DECISE NEL 2015  
DISTINTE PER DIOCESI DI PROVENIENZA

<u>Diocesi</u>	<u>Affermative</u>	<u>Negative</u>	<u>Archivate</u>	<u>Rinunciate</u>	<u>Totale</u>
Genova	49	2	---	---	51
Albenga	14	1	---	---	15
Chiavari	21	---	---	---	21
La Spezia	8	---	---	---	8
Savona	10	1	---	---	11
Tortona	7	1	---	---	8
Ventimiglia	6	---	---	1	7
<b>totali</b>	<b>115</b>	<b>5</b>	<b>---</b>	<b>1</b>	<b>121</b>